

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	42
ERRATA CORRIGE	43

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PADOVANI (FDI), *relatore*, evidenzia come il disegno di legge C. 1718, di iniziativa governativa, approvato con modifiche dal Senato, si componga di 9 articoli e di un allegato.

Rileva come il provvedimento sia volto ad introdurre modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario, disponendo – tra le principali previsioni – l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, l'ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite, il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la modifica della disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.

Sottolinea come i profili di interesse della Commissione difesa si rinvercano essenzialmente nell'articolo 7 che, interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Ricorda come l'articolo 1051, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare preveda attualmente che il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituiscono un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Fa presente che la modifica proposta prevede, invece, che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata

emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco PELLEGRINI (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che le norme attualmente in vigore siano maggiormente in grado di assicurare che il personale militare e, specialmente, i suoi vertici siano in possesso, ai fini della valutazione per l'avanzamento di carriera, dei necessari requisiti connessi alle funzioni da essi svolte.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, osserva come l'intervento normativo risponda ad esigenze di civiltà giuridica e sia diretto ad assicurare, anche in favore del personale militare, il rispetto dei requisiti minimi di garantismo cui è informato il nostro ordinamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Peregò Di Cremnago.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

C. 1835 Mulè.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1835, a prima firma dell'onorevole Mulè, recante « Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale ».

Fa presente di avere sottoscritto la proposta di legge in esame e che la stessa è stata sottoscritta anche dai deputati Bicchieri, Malaguti, Chiesa, Padovani, Loperfido e Bagnasco.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, accoglie con estremo favore la sottoscrizione della sua proposta di legge da parte dei colleghi testé citati.

Rileva come tra i momenti fondanti della Repubblica si rischi spesso di omettere o sottovalutare la deportazione e l'internamento che coinvolsero centinaia di migliaia di ufficiali e soldati italiani i quali, opponendo il loro fermo diniego alla collaborazione con l'esercito tedesco e poi alla Repubblica sociale italiana, fornirono un contributo indiretto ma rilevante alle sorti della seconda Guerra mondiale.

Illustra, quindi, sommariamente il contenuto dei quattro articoli che compongono la proposta di legge. In particolare, l'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. L'articolo 2 prevede che il coinvolgimento pubblico delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, venga stabilito attraverso apposite direttive da parte dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno. L'articolo 3 specifica come la « Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi » non sia considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (recante disposizioni in materia di ricorrenze festive). L'articolo 4, da ultimo, introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia la volontà di presentare un emendamento all'articolo 1, allo scopo di esplicitare che i militari italiani si rifiutarono di collaborare, oltre che con il nazionalsocialismo, anche con la Repubblica sociale italiana.

Andrea DE MARIA (PD), accogliendo con favore la volontà dell'onorevole Mulè di presentare un emendamento che specifichi che i militari italiani si rifiutarono di collaborare anche con la Repubblica sociale italiana, si riserva di sottoscrivere la proposta di legge C. 1835 Mulè all'esito dell'approvazione della suddetta proposta emendativa.

Marco PELLEGRINI (M5S), concordando con le osservazioni del collega De Maria, ritiene che andrebbe esplicitato il rifiuto espresso dai militari italiani anche nei confronti della Repubblica sociale italiana. Ritiene, altresì, che il testo della proposta di legge potrebbe essere emendato al fine di dare il dovuto riconoscimento anche agli atti di eroismo dei militari italiani che, avendo già al momento dell'armistizio espresso il proprio rifiuto a collaborare, rimasero immediatamente vittime della violenza nazista e, dunque, non furono internati.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, osserva come la proposta di legge in esame abbia il merito di portare alla luce una pagina buia della storia italiana dando il giusto riconoscimento all'atto di valore compiuto dai militari italiani che hanno rifiutato di collaborare con il nazionalsocialismo e con la Repubblica sociale italiana.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, esprime l'auspicio che il provvedimento possa trovare largo consenso tra le forze politiche e che si possa, dunque, addivenire ad una sua rapida approvazione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 321 del 13 giugno 2024, a pagina 19, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire il numero: « 3.1 » con il numero: « 4.1 ».

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (C. 1718 Governo, approvato dal Senato);

premessi che, in base al disposto del vigente dell'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituiscono un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 7, modificando il predetto comma

2 dell'articolo 1051 del codice dell'ordinamento militare, prevedono che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;

ritenendo condivisibile la *ratio* dell'intervento normativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.